

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Gestione Servizi Territoriali GeSTe s.r.l. di seguito indicata come "Società", corrente in San Giuliano Terme, via G. B. Niccolini, 25, Codice fiscale e P. Iva n. 01753700507, rappresentata dall'Amministratore unico, Ing. Riccardo Baglini, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

e

il Dr. Antonio Facchini, nato a Pisa il 1/9/1966, residente in San Giuliano Terme (PI), via G. Deledda, 2, loc. San Martino Ulmiano, codice fiscale n. FCCNTN66P01G702I, di seguito indicato come "collaboratore"

premesse

- che con deliberazione dell'assemblea della Società in data 11/06/2012 veniva disposto di confermare l'attuale direttore generale della stessa, in via interinale, al fine di assicurare la continuità gestionale e, contestualmente, di porre in essere apposito procedimento di evidenza pubblica finalizzato ad una nuova nomina, fatte salve diverse determinazioni organizzative;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1) RAPPORTO

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto d'opera consistente nello svolgimento di una attività senza vincolo di subordinazione con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2) OGGETTO

1. La prestazione consisterà nell'espletamento delle funzioni di direzione generale della società con il compito di curare, secondo gli indirizzi forniti dall'Amministratore Unico, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale della società, con potere di firma in ordine a tutti gli atti di gestione corrente.

2. È affidata specifica delega concernente la gestione finanziaria, compresi i poteri di firma per la gestione dei conti correnti bancari, nonché la gestione tributaria, compresa



l'assistenza in ordine a tutti i rapporti tributari che riguardino la società, con responsabilità in ordine a tutti gli specifici adempimenti ad essa connessi.

ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
2. La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive e delle indicazioni impartitegli dall'Amministratore unico, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli verranno commissionati.
3. In considerazione della natura della collaborazione e della sua finalizzazione, il collaboratore, nei limiti e con le modalità necessarie dalle parti per un corretto espletamento dell'incarico, potrà avvalersi delle attrezzature e dei locali della società.
4. La presenza del collaboratore nei locali, tuttavia, non esclude la sua piena autonomia nell'esecuzione dell'incarico.
5. Il collaboratore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4) EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata massima di un anno, dall'1/7/2020 al 31/12/2020. Il rapporto potrà cessare anticipatamente a seguito di comunicazione di recesso che la società dovrà trasmettere con un anticipo di almeno 20 giorni. La società potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento a sua scelta insindacabile con la sola limitazione di cui al periodo precedente. Il collaboratore non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento o indennizzo a seguito del recesso, essendo consapevole della natura interinale del rapporto costituito con il presente contratto. In caso di recesso il collaboratore riceverà un compenso riferito alla retribuzione mensile nella misura di 1/30 della stessa per ogni giorno di prestazione resa qualora il periodo residuo da retribuire risulti essere inferiore al mese.
2. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente

contratto, con preavviso di almeno 20 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio alla società. In tal caso il compenso sarà determinato come indicato al comma precedente per il recesso anticipato della società.

3. Qualora una delle parti receda senza rispettare il termine di preavviso pattuito, dovrà corrispondere all'altra parte, a titolo di penale, una somma pari ad 1/30 del compenso stabilito ed indicato all'art. 5, per ogni giorno di mancato rispetto del suddetto termine.

ART. 5) COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE, MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il compenso da corrispondere al collaboratore per l'espletamento dell'incarico è stabilito in € 2.500 mensili lordi.

2. Tale somma è altresì comprensiva di ogni e qualsivoglia spesa che il collaboratore debba sostenere per l'esecuzione dell'incarico, per la quale lo stesso non potrà vantare alcun diritto al rimborso, neanche parziale.

3. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà regolato ai sensi della normativa vigente.

4. Il compenso sarà liquidato con le modalità indicate dal collaboratore contestualmente alla firma del presente contratto.

ART. 6) RISERVATEZZA

1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e di ogni altro genere di cui il collaboratore dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il collaboratore non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, il collaboratore è altresì responsabile degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ART. 7) NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano gli art. 2222 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV titolo II capo XIV del codice civile.

ART. 8) CONTROVERSIE

2. Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Pisa.

ART. 9) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

ART. 10) TUTELA DATI PERSONALI

1. Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

In San Giuliano Terme, 26 Giugno 2020

Letto, confermato, sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO



IL COLLABORATORE



Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)
- art. 8 - (Controversie)

IL COLLABORATORE

